

Al Provveditore Regionale per
le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Dott. Liberato Gerardo GUERRIERO
TORINO

All'Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione
Settore relazioni Sindacali del P.R.A.P. Torino
TORINO

e p.c.: Al Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P.
Dott. Pietro BUFFA
ROMA

Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del D.A.P.
Dott.ssa Pierina CONTE
ROMA

Al Direttore della Casa Circondariale
Dott.ssa Maria MILANO
GENOVA

Al Segretario Nazionale SAPPE
Sig. Michele LORENZO
CAIROMONTENOTTE

Alla Segreteria SAPPE
GENOVA "MARASSI"

Oggetto: Casa Circondariale Genova "Marassi" – Ordine di servizio n. 910 del
23.03.2018.

Con riferimento alla nota n. 910 del 23.03.2018 della direzione del carcere di
Marassi, preso atto di quanto ivi contenuto, si partecipano le seguenti rilevanti
osservazioni.

Il decreto legislativo 81 del 2008 ("Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro")
all'articolo 16 (rubricato "delega di funzioni") prevede espressamente che "La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;

- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto."

Peraltro, sempre nel citato decreto legislativo, all'articolo 37 ("Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti") è previsto che "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

Fatte queste doverose premesse, dunque, questa O.S. non può che ritenere palesemente illegittimo l'ordine di servizio *de quo* dal momento che con lo stesso l'Autorità dirigente genovese intenderebbe conferire mandato ai responsabili delle unità operative del controllo, dell'efficienza e del corretto utilizzo dei "*dispositivi di protezione individuali*".

Infatti, per come sopra detto, la delega da parte del datore di lavoro può avvenire solo, ed esclusivamente, previo possesso di "*tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate*"; requisiti che allo stato sembrerebbero non essere posseduti dai diretti interessati.

Tenuto conto, quindi, di quanto esposto, si chiede l'immediato annullamento del provvedimento censurato.

L'occasione, infine, è gradita per manifestare ancora una volta il disappunto di questa scrivente O.S. sulla discutibile gestione posta in essere dalla direzione di Marassi (per la quale si insiste nel richiedere, inascoltati, un avvicendamento) la quale, anziché adoperarsi per la risoluzione delle diverse problematiche di volta in volta rilevate, sembrerebbe ostinatamente volerle accentuarle.

Deferenti ossequi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)